

LEGGE DI STABILITÀ 2015:

IL NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Con la pubblicazione il 29 dicembre 2014 in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*c.d. Legge di Stabilità 2015*), diviene operativo, **dal 1° gennaio 2015**, il **nuovo esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato** (comma 118).

- L'esonero è **applicabile** esclusivamente **ai datori di lavoro privati**
- Riguarda le **nuove assunzioni** con **contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**
- L'esonero **spetta anche ai datori di lavoro agricoli** (comma 119), con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014. L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande
- Sono **esclusi** i contratti di **apprendistato** ed i contratti di **lavoro domestico**
- L'esonero riguarda **un periodo massimo di 36 mesi** e un importo massimo pari a **8.060 euro su base annua con esclusione** dei premi e contributi dovuti all'**INAIL**
- L'esonero **non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro: la norma appare chiara. Pertanto, eventuali altre tipologie contrattuali, quali ad esempio i contratti a termine, i co.co.co e co.co.pro, le partite IVA, le associazioni in partecipazione e le prestazioni accessorie, non impediscono nel caso di successiva assunzione a tempo indeterminato di usufruire dell'esonero**
- L'esonero **non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito** in relazione ad una loro precedente assunzione a tempo indeterminato

- L'esonero **non spetta** nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato **un lavoratore che abbia avuto con l'impresa un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015** (si conteggiano anche le società controllate o collegate)
- L'esonero **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote** di finanziamento previsti dalla normativa vigente, **bensì, è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica**, fra i quali: a) incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili; b) incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento; c) incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani"; d) incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli, limitatamente agli operai agricoli; e) incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età (pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di € 650 per 18 mesi); f) incentivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e cumulabile con l'incentivo di natura economica, pari al 50% dell'indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

A far data **dal 1° gennaio 2015 viene cancellato** (comma 121) **l'incentivo previsto dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e dei cassaintegrati straordinari da un uguale periodo**. Il Legislatore assicura il riconoscimento dei benefici, fino a scadenza, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

Fonte: Governo.

Per eventuali chiarimenti, l'Associazione rimane a Vostra disposizione nella persona di riferimento:

- *dott. Moreno Polidori*, tel. 0721/402085, e-mail: polidori@confapipesaro.it